



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Circolare sulla procedura di notifica tra le casse di compensazione AVS e l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) per la verifica dei periodi di contribuzione secondo la LADI in materia di indennità di maternità**

Valida dal 1° luglio 2005

318.711 i

6.07



## **Premessa**

Con l'articolo 16*b* capoverso 3 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1), il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di emanare disposizioni più dettagliate riguardo alle condizioni che una madre disoccupata deve adempiere per aver diritto all'indennità di maternità. L'articolo 29 dell'ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG; RS 834.11) stabilisce, da un lato, che un'assicurata che fino al parto ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) ha diritto all'indennità di maternità e, dall'altro, che possono adempiere le condizioni di diritto all'indennità di maternità anche le donne che al momento del parto non percepiscono alcuna indennità giornaliera dell'AD, ma presentano un periodo di contribuzione sufficiente per ottenerle.

In collaborazione con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha disciplinato le modalità ed elaborato una semplice ed adeguata procedura di notifica tra le casse di compensazione AVS e l'AD. Nell'impostare la procedura si è tenuto conto sia delle disposizioni giuridiche che del bisogno delle casse di compensazione AVS e dell'AD di un'esecuzione il più possibile efficiente sul piano amministrativo.

Le presenti direttive, valide per le casse di compensazione AVS e l'AD, sono state dichiarate vincolanti dall'UFAS e dalla SECO.

Conformemente all'articolo 32 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano reciprocamente assistenza gratuita. L'AVS e l'AD si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per la determinazione e la modifica di prestazioni. Gli accertamenti che devono essere eseguiti dall'AD nel quadro della presente circolare sono gratuiti.



## **1. Scopo e campo d'applicazione**

- 1 La presente circolare disciplina la procedura per l'esame delle condizioni di diritto a un'indennità di maternità secondo la LIPG per le donne disoccupate. Essa disciplina lo scambio di dati tra le casse di compensazione AVS e l'AD nonché le rispettive competenze.

## **2. Procedura**

- 2 Dopo aver ricevuto la richiesta d'indennità di maternità, la cassa di compensazione controlla se l'assicurata adempia le condizioni per il diritto a questa prestazione.
- 3 Se dalla richiesta risulta che l'assicurata è disoccupata ma non percepisce alcuna indennità giornaliera dell'AD, la cassa di compensazione deve eseguire accertamenti supplementari e contattare l'assicurata.
- 4 A questo scopo la cassa di compensazione trasmette all'assicurata il modulo 318.752 («Attestazione del datore di lavoro»). L'assicurata deve far compilare un'attestazione da ogni datore di lavoro presso cui è stata impiegata nei due anni precedenti il parto e trasmetterla/e alla cassa di compensazione.
- 5 Dopo aver ricevuto le attestazioni, la cassa di compensazione vi allega una copia del modulo di richiesta e trasmette tutta la documentazione all'indirizzo seguente:

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)  
Direzione del lavoro  
Applicazioni SIPAD e CAD  
Effingerstrasse 31  
3003 Berna

- 6 La SECO procede agli accertamenti necessari e ne comunica per iscritto il risultato alla cassa di compensazione.

### **3. Compito della cassa di compensazione AVS**

- 7 La cassa di compensazione verifica la completezza e la correttezza dei dati indicati nella richiesta. Se constata che l'assicurata è disoccupata ma non percepisce alcuna indennità giornaliera dell'AD, avvia la procedura secondo il N. 4.
- 8 Dopo aver ricevuto il/i modulo/i «Attestazione del datore di lavoro», la cassa di compensazione lo/i trasmette alla SECO, senza esser tenuta a verificare i dati indicati, allegandovi una copia della richiesta.
- 9 Dopo aver ricevuto il risultato della verifica della SECO, la cassa di compensazione o fissa l'indennità di maternità oppure emana una decisione di rifiuto qualora le condizioni di diritto non siano adempiute.

### **4. Compiti dell'assicurazione contro la disoccupazione**

- 10 Dopo aver ricevuto l'incarto, la SECO verifica se i periodi di contribuzione secondo l'articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) siano adempiuti.
- 11 La SECO verifica i periodi di contribuzioni esclusivamente sulla base della documentazione trasmessale dalla cassa di compensazione. Se è necessario procedere a ulteriori accertamenti, la SECO informa la cassa di compensazione competente, che dovrà poi completare l'incarto secondo le sue istruzioni.
- 12 Una volta in possesso dell'incarto completo, la SECO notifica per lettera alla cassa di compensazione competente, entro dieci giorni, il risultato dei suoi accertamenti.

## **5. Conservazione degli incarti**

- 13 La documentazione utilizzata per l'accertamento del diritto a un'indennità dell'AD (soprattutto le attestazioni dei datori di lavoro) è conservata presso la cassa di compensazione AVS conformemente alle istruzioni della Circolare sulla conservazione dell'incarto nell'AVS/AI/IPG/PC/AFA.

## **6. Entrata in vigore**

- 14 La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2005.